



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR
a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: PRINCIPI DELLA CONTRATTAZIONE

T.A.R. Veneto, Sez. I, 23/06/2025, n. 1026: Principio di tassatività. Riferibilità non solo alle cause di esclusione per carenza dei requisiti, ma anche a qualsiasi previsione con effetto estromissivo, ivi incluse le clausole che introducono oneri di allegazione non previsti dalla legge.

La ricorrente ha impugnato gli atti delle operazioni di gara che hanno portato all'aggiudicazione dell'appalto alla controinteressata sostenendo che quest'ultima avrebbe dovuto essere esclusa perché carente di un elemento essenziale dell'offerta tecnica richiesto, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara.

Il T.A.R. Veneto ha rigettato il ricorso sottolineando che, ove siano possibili più interpretazioni di una o più clausole contenute nel bando o nel disciplinare, si deve preferire la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti, secondo il principio del *favor participationis*.

Nel caso specifico il T.A.R. ha rilevato che l'art. 10 del D.lgs. n. 36/2023 vieta alla stazione appaltante di introdurre cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle tassativamente indicate dagli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici.

Tale disposizione, secondo il T.A.R., è di tale importanza da essere elevata a principio generale della materia ed è riferibile, pertanto, a qualsiasi previsione della *lex specialis* di



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

gara che abbia l'effetto di estromettere un operatore al di fuori delle ipotesi espressamente tipizzate.

Quindi, in definitiva “il principio di tassatività delle clausole di esclusione si declina anche nel vincolare le amministrazioni appaltanti a non introdurre oneri di allegazione ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge”.

[Consulta la sentenza](#)